

Spedita al Co.Re.Co.

Il 08 NOV 1994

Prot. n.

13808

# COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

PROVINCIA DI CATANIA

N° 89

Registro Delibere

Data della Delibera 28/10/1994

## Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e relative tariffe.

L'anno millenovecentonovantaquattro addì ventotto del mese di Ottobre

alle ore 19,45 nella casa comunale e nella consueta sala delle adunanze.

Convocato il Consiglio, ed invitati i Consiglieri con avviso notificato ai sensi dell'art. 48 del D.L.P. 29-10-55, n. 6 giusto referto del Messo

Comunale, il medesimo si è riunito in seduta pubblica di aggiornamento convocazione.

### Intervenuti

- 1) ARANZULLA GIACOMO
- 2) BONURA ALESSANDRO
- 3) BRIGHINA MASSIMO
- 4) CREMONA MAURIZIO
- 5) CUCINELLA VINCENZO
- 6) LACANEA GAETANO
- 7) NOVELLO SALVATORE
- 8) INTERLANDI ANTONINO
- 9) INTERLANDI MARIA
- 10) PENTITENTE GIUSEPPE
- 11) VERDE MARIANGELA  
~~SINOPOLI GIOVANNI~~
- 12)

- 13)
  - 14)
  - 15)
- Non Intervenuti
- 1) DI STEFANO ADELE
  - 2) GENTILE VINCENZO
  - 3) PARLABENE MAURIZIO
  - 4) SINOPOLI GIOVANNI  
~~VERDE MARIANGELA~~
  - 5)
  - 6)
  - 7)

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Signor CREMONA MAURIZIO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario Sig. IRENE DOTT. SSA MFAVA

Vengono nominati scrutatori i Signori:

- 1) BRIGHINA MASSIMO
- 2) LACANEA GAETANO
- 3) BONURA ALESSANDRO

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera e da per letto il Regolamento;

Indi si passa alla votazione;

Consiglieri presenti N.11;

Consiglieri votanti N.11;

La proposta ottiene l'unanimità di voti favorevoli e palesi espressi per alzata di mano;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il capo II del D.L. 15/11/1993, concernente la revisione ed armonizzazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Dato atto, ai fini del disposto dell'art.43 del D.Leg.vo N.507/93 che la popolazione di questo Comune riferita al 31/12/1993, risulta essere, dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, di N.9325 abitanti, per cui il Comune appartiene alla classe V;

Visto l'art.40 dello stesso D.Leg.vo 15/11/1993, N.507 che disciplina anche le modalità di adozione del Regolamento;

Visto l'art.56 del D.Leg.vo medesimo che prevede la deliberazione delle tariffe unitamente al Regolamento;

Visto lo schema di Regolamento e le tariffe allegate, predisposto dal responsabile del servizio;

Visto l'art.5 della Legge 8/6/1990, N.142 che testualmente recita: Art.5 - Regolamenti

"Nel rispetto della Legge e dello Statuto, il Comune e la Provincia adottano Regolamenti per l'occupazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli Uffici e per l'esercizio delle funzioni".

Ritenuto lo schema di Regolamento proposto per l'approvazione, corrisponde pienamente alle esigenze di questo Comune;

Visto l'allegato A del suindicato Regolamento, riguardante l'applicazione delle tariffe;

Visto il capo II del D.Leg.vo 15/11/1993, N.507;

Visto la Legge 8/6/1990, N.142;

Visto l'O.R.EE.LL. in vigore nella Regione Siciliana;

Constatato l'esito della votazione,

./.

DELIBERA

di approvare, in applicazione delle norme richiamate in materia:

- a)-Il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che si compone di N.31 articoli e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b)-l'allegato A del suindicato Regolamento, riguardante le tariffe applicate con le riduzioni e le maggiorazioni previste, che fa anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive sul contenuto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
*[Signature]*

IL PRESIDENTE  
*[Signature]*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*[Signature]*

si attesta

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è stata affissa al  
torio comunale il giorno 06 NOV. 1994 per rimanervi per 15 gg. consecutivi (Art. 11,  
Dalla Residenza Municipale, li 07 NOV. 1994  
Il Messo Comunale  
*[Signature]*

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo comunale, è stata pubblicata all'albo  
06 NOV. 1994 al 20 NOV. 1994 (art. 11, L.R. 44/91) e che contro la  
sono stati presentati reclami ed opposizioni.

Il Messo Comunale  
*[Signature]*

22 NOV. 1994  
Il Segretario Comunale  
*[Signature]*

**COMITATO REGIONALE di CONTROLLO**

Prot. n. 16225/16516

Seduta del 24 Nov. 1994

*[Handwritten mark]*

IL PRESIDENTE  
*[Signature]*

Per copia conforme al suo originale

Mirabella Imb., li 30 Nov. 1994

IL RESPONSABILE  
*[Signature]*

( Prov. di Catania )

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del detto D.Lgs., nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
- 2) Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507 il Comune di MIRABELLA viene considerato di 5° classe.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche viene gestito in forma diretta.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, entro il mese di gennaio di ciascuno anno dovrà inviare all'Assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
- 2) Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
  - a) l'organizzazione del personale;
  - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
- 3) Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
- 4) Tutti i provvedimenti del funzionario responsabile assumono forma di determinazione, dovranno essere numerati con un'unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Municipale.

ART. 4

OGGETTO DELLA TASSA

- 1) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2) Sono parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi

soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-Windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3) L'esclusione della tassa relativa alle tende solari va operata nel caso di manufatti privati, mentre la tassa è dovuta nella fattispecie su aree di pertinenza di pubblici esercizi o di esercizi commerciali.

4) La Tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

5) Sono escluse della tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale.

#### ART. 5

##### SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1) La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

#### ART. 6

##### MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA.

1) La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati o in chilometri lineari.

2) Le frazioni inferiori al metro quadrato o al chilometro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3) Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al chilometro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

4) Le occupazioni temporanee relative al sottosuolo e al soprasuolo effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadro.

5) Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadri; del 25% per la parte eccedente 100 metri quadri e fino a 1000 metri quadri; del 10% per la parte eccedente 1000 metri quadri.

6) La tassa è determinata in base alla misura minima e massima di cui agli artt. 44, 45, 47, 48 del D.L.gs. 507 del 15.11.93.

7- Il territorio comunale viene suddiviso in tre categorie, e la misura della tassa corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

#### ART. 7

##### OCCUPAZIONE

##### PERMANENTI

1) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

- 2) La tassa è dovuta per annà solarè a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
- 3) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 33%.
- 4) Per le occupazioni con tende, fisse-retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%. Detta riduzione non è cumulabile con quella relativa al 3° comma.
- 5) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico (Taxi), nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

#### ART. 8

##### OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- 1) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- 2) La misura della tassa viene determinata sulla base della superficie occupata, in relazione alle ore o ai giorni di occupazione ed in riferimento alle categorie di appartenenza dell'area comunale a cui si riferisce l'occupazione del suolo.
- 3) Per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 50%.
- 4) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa viene ridotta del 33 %.
- 5) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, o comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di essa eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. Detta riduzione non si cumula con quella relativa al 4° comma.
- 6) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è quella ordinaria.
- 7) Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Detta riduzione non si estende agli esercizi commerciali. Sono ridotte rispettivamente dell'80% e del 50% le tariffe poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe temporanee per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 15/11/93 n° 507. Dette riduzioni vanno operate sulla tariffa ordinaria.
- 8) Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune con regolare deliberazione, sono soggette alla tassa con tariffa ridotta del 30% rispetto a quella ordinaria. Le occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%. Quando si tratta di occupazione edilizia l'interessato lo deve indicare nella richiesta di autorizzazione. Detta riduzione si cumula con tutte le altre previste dal presente articolo.
- 9) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni patistiche, culturali e sportive la tariffa è ridotta dell'80%.

10) Per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a un mese, che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Detta riduzione si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili.

## ART. 9

### PASSI CARRABILI

- 1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- 2) La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dalla apertura della stessa per la profondità del marciapiede o del manufatto.
- 3) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
- 4) La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale, e in ogni caso quando manca un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
- 5) La misura della tassa per i passi carrabili viene ridotta del 50% della tariffa ordinaria.
- 6) Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma 4, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa viene determinata con tariffa ordinaria ridotta al 10%.
- 7) La tariffa è parimenti ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati dallo stesso vincolo di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 8) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 30%.
- 9) La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

## OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO.

- 1) Il presente articolo disciplina tutte le forme di occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale. In tale contesto vengono annoverate tutte le occupazioni realizzate con condutture, cavi, impianti in genere ad altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie funivie. Nel concetto di impianti, vengono compresi ogni tipo di occupazione anche superficiale, che sia destinata alla manutenzione e delle reti e all'erogazione di pubblici servizi, come ad esempio: le camerette, i pozzetti, le cabine elettriche e telefoniche, ect.
- 2) Il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti: quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura, sotto i marciapiede, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.
- 3) La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza della strade comunali per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi;
- L.A- strade comunali, da £.250.000 a £.500.000, per Km. lineare, o frazioni.
- L.B- Strade Prov.li da £.150.000 a £.300.000 per Km. lineare o frazioni.
- 4) Per le occupazioni del suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura di £. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.
- 5) Il Comune nell'ipotesi che provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre oltre la tassa di cui al presente articolo, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie nella misura del 50% delle spese medesime.
- 6) Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art.8 del presente regolamento, è determinata in misura forfettaria come segue:
- a) occupazione del sottosuolo o soprasuolo comunale, fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni, £.20.000 per le strade di 1<sup>a</sup> Categoria, £.15.000 per le strade di 2<sup>a</sup> Categoria e £.12.800 per le strade di 3<sup>a</sup> Categoria.
- b) nell'ipotesi che l'occupazione sia superiore al chilometro lineare la tassa viene aumentata del 50%;
- c) ulteriore maggiorazione della tassa si applica nelle seguenti ipotesi:
- per occupazioni di durata superiore a trenta giorni e fino a novanta giorni aumento del 30%;
  - per occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni, aumento del 50%;
  - per occupazioni di durata superiore a centottanta giorni, aumento del 100%

ART. 11

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI

- 1) La misura della tassa sia per i distributori di carburanti che di tabacchi, ha cadenza annuale e gli importi dipendono dalla località dove sono situati gli impianti o gli apparecchi di distribuzione.
- 2) La tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
- 3) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei, di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille, degli altri serbatoi.
- 4) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica automaticamente per ciascuno di essi.
- 5) La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'aria compressa e dell'acqua e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati, tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupate con impianti e apparecchiature ausiliari, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione permanente di cui all'art. 7 del presente Regolamento, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

CAPO II

NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 12

DOMANDA DI CONCESSIONE

- 1) La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, etc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
- 2) Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
- 3) Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche e accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
- 4) Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione

è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

5) Ai sensi dell'art. 2 della legge R. 30/4/91, n. 10, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma uno, è fissato così come segue:

- per le richieste di occupazione permanente, mesi tre;
- per le richieste di occupazione temporanea, mesi uno.

Qualora vengono richiesti da parte dell'ufficio comunale, chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di mesi uno in entrambi i casi.

#### ART. 13

##### DEPOSITO CAUZIONALE

1) Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi, al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. La somma minima da depositare a titolo cauzionale viene stabilita in £. 500.000.

#### ART. 14

##### AUTORIZZAZIONI

1) L'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà avere luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco.

2) Per le occupazioni permanenti il Sindaco rilascerà la concessione, previo parere dell'ufficio di Polizia Municipale, Ufficio Tecnico e della Commissione Edilizia; contestualmente o allegata alla concessione sarà stilato apposito disciplinare che detterà le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

3) Per le occupazioni temporanee il Sindaco rilascerà l'autorizzazione previo parere dell'ufficio di Polizia Municipale, per le esigenze di circolazione. Se ritenuto necessario o opportuno, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

4) Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

#### ART. 15

##### DISCIPLINARE

1) Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo dovranno prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per le esecuzioni di lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- 1) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
- 2) Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli Agenti Comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

#### ART. 16

#### AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

- 1) L'Autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
- 2) L'Autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

#### ART. 17

#### REVOCA DELLE CONCESSIONI

- 1) Qualora, per mutate circostanze, interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.

- 2) Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
- 3) La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.
- 4) La revoca è disposta da Sindaco con apposita Ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
- 5) Nell'Ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
- 6) Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
- 7) Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove il materiale di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

#### ART. 18

#### SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

- 1) E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 17.
- 2) Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, ne il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
- 3) Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

#### ART. 19

#### DECADENZA DELLE CONCESSIONI

- 1) Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella legge e nel presente Regolamento.
- 2) Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
  - a) allorchè non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
  - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concessso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

3) Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 17.

#### ART. 20

##### NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

- 1) Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
  - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
  - b) evitare scarichi o depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
  - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica, o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
  - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
  - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
- 2) L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
- 3) E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino.

#### ART. 21

##### OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1) Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
- 2) Per la loro cessazione il Comune, ha inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

### CAPO III- DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

#### ART. 22.-

- 1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
- 2) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
- 3) Per le occupazioni del sottosuolo e poprasuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatosi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 4) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Mirabella Imbaccari-Tesoreria Comunale al numero 11140951, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è inferiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, saranno determinate le caratteristiche del modello di versamento.
- 5) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolta con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

#### ART. 23

#### ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

- 1) L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente disponibili dagli stessi, provvede alla correzione di

eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 22, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2) L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati, la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3) Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4) Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai precedenti commi, separatamente per ciascuno anno.

5) La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n° 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

6) I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

#### CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI

##### ART. 24

##### TARIFFE

1) Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta al Comune un'imposta nella misura risultante cui all'allegato A del presente regolamento con le maggiorazioni e riduzioni previste, a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507. Per le diverse fattispecie di imposizione della tassa attinenti alle occupazioni temporanee ai fini della determinazione della tariffa oraria o di fasce orarie si utilizzerà un sistema misto.

2) Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

3) Eventuali adeguamenti delle tariffe saranno deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entreranno in vigore il primo gennaio

dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

4) L'omesso o ritardato adeguamento delle tariffe comporta l'automatica applicazione delle tariffe adottate dall'Ente per l'anno precedente, sempre che tali tariffe rientrano nei limiti previsti dalla legge, ovvero di quelle minime fissate dalla legge per la classe di appartenenza dell'Ente.

#### ART. 25

##### ESENZIONI

- 1) Sono esenti dalla tassa:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917; per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia nel termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
- 2) L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

#### CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 26

##### CONTENZIOSO

- 1) Contro gli atti di accertamento è sempre ammesso ricorso:
  - a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
  - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n° 413".

#### ART. 27

##### SANZIONI

soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita dall'art. 22, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

#### ART. 28

##### RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

#### ART. 29

##### PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 30/4/91, n.10, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### ART. 30

##### VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2) Nel caso l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

#### ART. 31

##### ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994, ai sensi dell'art. 56, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.

( Prov. di Catania)

ALLEGATO A - TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.-

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI ( Art. 7 e 9)

La tassa é dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa é commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFE PER METRO QUADRO		
	Cat I*	Cat. II*	Cat. III*
Occupazione del suolo _____	£.34.000		
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo _____	£.22.780		
Occupazioni con tende, fisse creat-trili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico _____	£.10.200		
Passi carrabili _____	£.17.000	£.8.160	£.6.528
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati _____	£.3.400	£.2.720	£.2.176
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti _____	£.10.200	£.8.160	£.6.528
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq. 1P _____	£.3.400	£.2.720	£.2.176
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa é commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati _____	£.34.000	£.27.200	£.21.760

## 2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (Art.8)

La tassa é commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO DELLA TARIFFA	TARIFFE PER METRO QUADRO		
		Cat.I*	Cat.II*	Cat.III*
Occupazione di suolo	Giornaliera	£.2.000	£.1.600	£.1.280
	Oraria	£. 83,3	£. 66,6	£. 53,3
Occupazioni di spazi sopra-stanti e sottostanti il suolo	Giornaliera	£.1.340	£.1.072	£.857,6
	Oraria	£. 55	£. 44	£. 35,7
Occupazione con tende e simili	Giornaliera	£. 600	£. 480	£.384
	Oraria	£. 25	£. 20	£. 16
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Giornaliera	£.2.000	£.1.600	£.1.280
	Oraria	£. 83,3	£. 66,6	£. 53,3
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	Giornaliera	£.1.000	£. 800	£. 640
	Oraria	£. 400	£. 320	£. 256
Occupazioni poste in esse-zi installazioni di attrazioni, giochi e divertimen- dello spettacolo viaggiante	Giornaliera	£. 400	£. 320	£. 256
	Oraria	£. 16,6	£. 13,3	£. 10,6
Occupazioni del sottosuolo				
Occupazioni del soprasuolo stradale				
Condutture, cavi, im-				
nti in genere e altri				

%

manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie \_\_\_\_\_

	I^ Cat.	II^ Cat.	III^ Cat.
Giornaliera	£. 1.000	£. 800	£. 640
Oraria	£. 41,6	£. 33,3	£. 26,6

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su erpe a ciò destinate dal Comune \_\_\_\_\_

Giornaliera	£. 1.400	£. 1.120	£. 896
Oraria	£. 58	£. 46	£. 37,3

Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia \_\_\_\_\_

Giornaliera	£. 1.000	£. 800	£. 640
Oraria	£. 41	£. 33	£. 26,6

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive \_\_\_\_\_

Giornaliera	£. 400	£. 320	£. 256
Oraria	£. 16,6	£. 13,3	£. 10,6

Ai sensi dell'art.56, comma 11bis, introdotto dal Decreto legislativo n° 566 del 28.12.1993, per le occupazioni temporanee effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascuno Comune per l'anno 1994 é determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50%.

**OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO (Art.10)**

DESCRIZIONI	TARIFFE		
	Cat. I^	Cat. II^	Cat. III^
Occupazioni del sottosuolo o soprasuolo con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione			

di erogazione di pubblici servizi, Cat.I^ Cat.II^ Cat.III^  
compresu quelli posti sul suolo e  
collegati alle reti stesse.

Per ogni Km. lineare o frazione \_\_\_\_\_ £.250.000 £.200.000 £.160.000

Occupazioni di suolo pubblico rea-  
lizzate con innesti o allacci a im-  
pianti di erogazione di pubblici x  
servizi, indipendentemente dalla ef-  
fettiva consistenza delle occupazio-  
ni medesime.

Tassa annuale complessiva \_\_\_\_\_ £. 50.000

Occupazioni con seggiovie e funivie

- Per occupazioni fino a un massi-  
mo di 5 Km. lineari: Tassa annuale \_\_\_\_\_ £.100.000

- Per ogni chilometro o frazione  
superiore a 5 Km., é dovuta una  
maggiorazione di \_\_\_\_\_ £. 20.000

Occupazioni aventi carattere temporaneo. La Tassa in deroga all'Art.8,  
viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

Occupazioni fino a un chilome- tro lineare _____	Cat.I^	Cat.II^	Cat.III^
Fino a 30 Giorni _____	£.20.000	£.16.000	£.12.800
Da 31 giorni al 90 giorni _____	£.26.000	£.20.800	£.16.640
Da 91 giorni al 180 giorni _____	£.30.000	£.24.000	£.19.200
Superiore a 180 giorni _____	£.40.000	£.32.000	£.25.600

Occupazioni superiore al chilome-  
tro lineare.

Fino a 30 giorni _____	£.30.000	£.24.000	£.19.200
Da 31 giorni al 90°giorno _____	£.39.000	£.31.200	£.24.960
Da 91 giorno al 180 giorno _____	£.45.000	£.36.000	£.28.800
Superiore a 180 giorni _____	£.60.000	£.48.000	£.38.400

Al sensi dell'art.56, comma 4 del D.L. 15.11.93,n°507, per le occupa-  
zioni di cui all'Art.46, la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 é pari  
all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con una tassa mini-  
ma di £.50.000.

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relati-

vi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale é dovuta la seguente tassa annuale:

Località dove sono situati gli impianti.		Tassa annuale
	Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	Per ogni 1000 litri o frazione superior a 3000 litri
a) Centro abitato	£.60.000	£.12.000
b) frazioni	£.10.000	£. 2.000

) Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (Art.11)

Località dove sono situati gli apparecchi		Tassa Annuale
a) Centro abitato _____		£.20.000
b) Frazioni, sobborghi e zone periferiche _____		£.10.000.-